

## ACCORDO QUADRO

TRA

**Il Consiglio Nazionale delle Ricerche** (d'ora innanzi denominato **CNR**), con sede in Roma - 00185, Piazzale Aldo Moro n. 7, C.F. n. 80054330586, P.I. n. 02118311006, rappresentato dalla Presidente Prof.ssa Maria Chiara CARROZZA;

e

**L'Istituto Italiano di Studi Germanici**, (d'ora innanzi denominato **IISG**), **codice fiscale 80429910583 e partita IVA 11787331005**, con sede legale in Roma, Via Calandrelli 25, rappresentato dal Prof. Luca Crescenzi in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso IISG:

e

di seguito denominati congiuntamente Parti

### PREMESSO CHE

- Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è Ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese;
- il CNR è presente in tutta Italia attraverso una rete di Istituti al fine di favorire una diffusione capillare delle proprie competenze su tutto il territorio nazionale ed agevolare i contatti e le collaborazioni con enti, fondazioni e industrie sia a livello nazionale che territoriale;
- il CNR cura la collaborazione nel campo scientifico, tecnologico e della normativa tecnica con Enti e Istituzioni di altri Paesi o con Organismi sovranazionali relativamente agli accordi di carattere non governativo e fornisce, su richiesta di Autorità governative, competenze

specifiche per la partecipazione nazionale ad organizzazioni o a programmi scientifici internazionali a carattere intergovernativo.

- il CNR, in base al vigente Statuto, per lo svolgimento delle proprie attività può stipulare Accordi e convenzioni con i soggetti pubblici e privati sia nazionali che internazionali.
- il CNR, soprattutto attraverso il proprio Dipartimento Scienze umane e sociali, Patrimonio culturale, promuove l'attività di ricerca nei campi SSH-DH.
- L'IISG, in base al suo statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca e svolge ricerca scientifica nell'ambito delle conoscenze relative alla lingua, letteratura e cultura dei paesi di lingua tedesca e di lingue nordiche, nelle dinamiche dei vicendevoli apporti alla casa comune europea, promuovendo con metodi interculturali e interdisciplinari il confronto nonché l'interazione fra le diverse tradizioni e prospettive di conoscenza, e in tal modo contribuendo allo sviluppo della ricerca e al progresso del sapere, nonché svolge ricerca scientifica nell'ambito di tutte le discipline comprese nelle social sciences and humanities;
- L'IISG promuove, realizza, coordina e concorre a iniziative e attività di studio sulla vita culturale, artistica, scientifica e socio-politica dei popoli dell'Europa centro-settentrionale e sui loro reciproci rapporti con la cultura italiana ed europea; inoltre promuove lo sviluppo della conoscenza delle materie di area germanistica ovvero di cultura europea nella scuola, nell'Università, nella Comunità scientifica e nella società mediante attività formative, di divulgazione e di comunicazione;
- L'IISG per la realizzazione dei suoi compiti attua un costante scambio di rapporti con istituzioni accademiche, culturali, scientifiche ed economiche italiane e internazionali, stipulando con le stesse accordi e convenzioni e provvedendo ad adottare specifiche disposizioni per agevolare l'accoglienza e lo scambio dei dipendenti degli Enti coinvolti.

#### CONSIDERATO CHE

- il CNR e l'IISG hanno una consolidata tradizione di collaborazione scientifica e intendono rafforzarla per lo svolgimento di attività di comune interesse nell'ambito delle rispettive competenze scientifiche, conferendo maggiore continuità soprattutto all'attività di ricerca nei vari campi delle discipline storico-filosofiche e storico-linguistiche;

- il CNR è altresì impegnato nello sviluppo delle applicazioni dei suddetti temi di ricerca in collaborazione anche con altri Enti di ricerca, Università e imprese;
- il CNR promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali;
- la sinergia tra il CNR e l'IISG può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo nell'ambito delle social sciences and humanities;
- l'IISG dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
- la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
- il CNR e l'IISG possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- il CNR e l'IISG manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nell'ambito delle social sciences and humanities e, più in generale, nei campi di azione specifici dei due Enti e nello svolgimento di attività organizzativo-gestionali in comune con il fine di condividere professionalità ed ottimizzare le risorse umane e strumentali;
- Il CNR e l'IISG manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.
- le Parti intendono avviare una collaborazione identificando progetti, a livello nazionale e internazionale, relativi ad aree di reciproco interesse, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### **Articolo 1 – Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
2. Il presente Accordo Quadro richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future Convenzioni Operative.

### **Articolo 2 – Finalità**

1. Il presente Accordo Quadro ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra le Parti al fine di favorire l'impiego efficace ed efficiente delle risorse per il raggiungimento dei fini comuni, allo scopo di collaborare nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Le Parti, nel rispetto del proprio programma di attività annuale, si impegnano a:
  - promuovere, sviluppare e realizzare a livello nazionale e internazionale progetti comuni di ricerca aventi come oggetto le tematiche esposte in premessa;
  - partecipare congiuntamente ad iniziative e bandi comunitari ed extracomunitari volti a implementare ulteriormente le attività di ricerca portate avanti dalle parti;
  - sviluppare sinergie e collaborare attivamente, nei modi e termini di seguito specificati, al fine di promuovere e sviluppare al meglio attività di alta formazione, quali ad esempio Master e Corsi di perfezionamento;
  - promuovere servizi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico anche mediante scambio di risorse umane, strutturali e tecnologiche;
  - valorizzare e divulgare conoscenze tecnico-scientifiche;
3. Tali forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di apposite Convenzioni operative, secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5 del presente Accordo, che saranno acquisite dalle Parti secondo gli ordinamenti interni di ciascuna.

### **Articolo 3 – Partecipazioni**

1. Le Parti, potranno, l'una nei confronti dell'altra, offrire reciprocamente adeguato supporto tecnico e tecnologico, attraverso il proprio personale, nonché attraverso le proprie strutture e attrezzature.

2. Ciascuna Parte, potrà, su richiesta dell'altra e nelle forme previste e consentite dalle normative legislative e regolamentari, autorizzare il proprio personale a partecipare ad attività che si svolgono presso le strutture dell'altra e/o presso Istituti o enti collegati, e ciò al fine di svolgere congiuntamente le attività di cui all'art. 2.

3. Ciascuna Parte potrà altresì proporre alle altre l'associatura di propri componenti di eccellente qualificazione scientifica ed elevato spessore culturale, previa valutazione del Comitato d'indirizzo di cui all'articolo seguente, secondo le normative previste dagli ordinamenti vigenti all'interno di ciascuna Parte.

#### **Articolo 4 – Comitato di indirizzo**

1. Le Parti convengono di istituire un Comitato di Indirizzo con funzioni di supporto tecnico-scientifico per l'effettiva attuazione del presente Accordo Quadro e per il coordinamento delle attività di collaborazione composto come segue:

- dal Presidente del CNR o da un suo delegato;
- dal Presidente dello IISG o da un suo delegato;

2. Il Comitato resta in carica per la durata dell'Accordo e viene rinominato in caso di rinnovo dell'Accordo medesimo.

3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Le eventuali spese di missione dei componenti saranno a carico dell'Ente di rispettiva appartenenza. Il Comitato potrà altresì riunirsi per via telematica.

4. Il Comitato di indirizzo svolgerà le seguenti funzioni:

- a) favorire l'interazione tra i gruppi di ricerca operanti nei rispettivi Dipartimenti per implementare ulteriormente la qualità delle attività scientifiche in atto alla stipula dell'accordo, in un quadro di crescente competitività internazionale nei vari settori della ricerca scientifica e tecnologica.
- b) individuare scenari strategici futuribili nei settori della ricerca ricompresi nelle tematiche dei Dipartimenti attivati dalle parti e indicate in premessa per lo sviluppo di sinergie comuni;
- c) proporre nuovi programmi di ricerca congiunti finalizzati anche alla realizzazione di

infrastrutture e al trasferimento tecnologico delle tematiche individuate nel presente Accordo Quadro;

- d) stipulare specifiche Convenzioni operative, di cui all'art. 5, per attuare le forme di collaborazione di cui alle finalità espresse all'art. 2;
- e) valutare proposte di associatura di componenti di eccellente qualificazione scientifica ed elevato spessore culturale avanzate dalle Parti, come previsto all'art. 3;
- f) promuovere altri temi di interesse comune diretti al conseguimento degli scopi di cui al presente Accordo Quadro.

5. Il Comitato si riunirà con cadenza almeno annuale per esaminare le problematiche relative agli argomenti precisati nell'art. 2 e le conseguenti iniziative da intraprendere di volta in volta, da inserire nei rispettivi programmi di attività e di constatare lo stato di attuazione di quelle già avviate.

### **Articolo 5 – Convenzioni operative**

1. Le attività oggetto del presente accordo verranno definite a mezzo di Convenzioni Operative che verranno predisposte dal Comitato di Indirizzo e sottoscritte dalle Parti secondo gli ordinamenti interni di ciascuna.

2. Le Convenzioni Operative dovranno contenere le specifiche attività da svolgere, gli obiettivi da realizzare, i termini e le condizioni di svolgimento, le risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti, la definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione, il regime dei risultati scientifici la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

3. Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

### **Articolo 6 – Importo e impiego delle risorse finanziarie**

1. Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari per le Parti salvo quanto previsto per le spese di missione dall'art. 4, comma 3.

2. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni operative di cui all'art. 2, comma 3 e all'art. 5.
3. Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Università e la Ricerca, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

### **Articolo 7 – Durata, procedura di rinnovo e facoltà di recesso**

1. Il presente accordo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato per uguale periodo con accordo scritto tra le parti.
2. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Accordo dovranno essere concordati tra le Parti e redatte in forma scritta nonché controfirmate dai rappresentanti di ciascuna Parte.
3. Le parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi. Lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

### **Articolo 8 – Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo ai sensi degli artt. 13 e 14 regolamento UE 2016/679 (codice in materia di protezione di dati personali).

### **Articolo 9 – Controversie**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente Convenzione, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente a decidere il foro di Roma.

Il presente Accordo è redatto in due originali, uno per ognuna delle Parti

Roma,

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Il Presidente

L'Istituto Italiano di Studi Germanici  
Il Presidente